REGOLAMENTO (CE) N. 1479/97 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1997

che fissa i tassi di conversione agricoli applicabili a taluni aiuti in Svezia e nel Regno Unito e gli importi massimi delle compensazioni che ne risultano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 724/97 del Consiglio, del 22 aprile 1997, che determina le misure e le compensazioni relative alle rivalutazioni sensibili che incidono sui redditi agricoli [1], in particolare l'articolo 7,

considerando che, in applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2990/95 del Consiglio [2], modificato dal regolamento (CE) n. 1451/96 [3] per quanto riguarda la corona svedese, e dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 724/97 per quanto riguarda la sterlina inglese, i tassi di conversione agricoli applicabili agli aiuti di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune [4], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 [5], non sono ridotti in seguito alle rivalutazioni sensibili delle monete interessate; che tuttavia l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 724/97 prevede la riduzione del tasso di conversione agricolo applicabile a uno degli aiuti di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3813/92 qualora, a causa delle misure adottate in seguito a una rivalutazione sensibile, detto tasso superi di più dell'11,5 % il tasso di conversione agricolo vigente; che in questo caso il tasso di conversione da applicare è pari al tasso di conversione agricolo vigente, aumentato dell'11,5 %;

considerando che i tassi di conversione agricoli della corona svedese e della sterlina inglese applicabili ad alcuni aiuti di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3813/92 sono stati ridotti a decorrere dal 1° luglio 1997 per evitare divari superiori all'11,5 % rispetto ai tassi di conversione agricoli vigenti a tale data; che, per facilitare la gestione degli aiuti in questione, occorre determinare e fissare i tassi applicabili a detti aiuti a decorrere dal 1° luglio 1997;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 724/97 prevede una compensazione degli effetti dovuti alla riduzione dei tassi di conversione agricoli applicabili agli aiuti di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3813/92; che tali compensazioni sono costituite dagli importi complementari dell'aiuto compensativo concesso in conformità al regolamento (CE) n. 805/97 della Commissione, del 2 maggio 1997, recante modalità d'applicazione delle compensazioni relative a rivalutazioni sensibili [6]; che è necessario fissare, per la Svezia e il Regno Unito, l'ammontare massimo dell'importo complementare della prima rata dell'aiuto compensativo per la riduzione degli aiuti di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3813/92, il cui fatto generatore interviene il 1° luglio 1997; che il calcolo dell'importo in questione, in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2 e dell'articolo 6, paragrafo 3, ultimo comma del regolamento (CE) n. 724/97, risulta, nel caso della Svezia, in un ammontare massimo per ettaro prossimo allo zero;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il tasso di conversione agricolo di «1 ECU = 0,833821 sterline inglesi», applicabile il 30 giugno 1997 agli aiuti di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3813/92 e il cui fatto generatore interviene il 1° luglio, è sostituito a decorrere dal 1° luglio 1997 e per gli aiuti in questione da «1 ECU = 0,803724 sterline inglesi».

Il tasso di conversione agricolo di «1 ECU = 9,91834 corone svedesi», applicabile il 30 giugno 1997 agli aiuti di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3813/92 e il cui fatto generatore interviene il 1° luglio, è sostituito a decorrere dal 1° luglio 1997 e per gli aiuti in questione da «1 ECU = 9,90747 corone svedesi».

Articolo 2

L'ammontare massimo dell'importo complementare della prima rata dell'aiuto compensativo che può essere concesso in seguito alla riduzione del tasso di conversione agricolo di cui all'articolo 1 è pari a «0» per la Svezia e a 66,70 milioni di ecu per il Regno Unito.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

[1] GU n. L 108 del 25. 4. 1997, pag. 9.
[2] GU n. L 312 del 23. 12. 1995, pag. 7.
[3] GU n. L 187 del 26. 7. 1996, pag. 1.
[4] GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
[5] GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.
[6] GU n. L 115 del 3. 5. 1997, pag. 13.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione